

LAVORATORI DISABILI

La legge n. 68 del 1999 ha riformato il collocamento delle persone con disabilità e ha introdotto il principio del "collocamento mirato", finalizzato a promuovere l'inserimento lavorativo dei disabili in impieghi compatibili da un lato con le condizioni di salute, le capacità lavorative e le aspettative, dall'altro con le esigenze delle aziende.

Per il riconoscimento degli incentivi alle assunzioni i datori di lavoro devono stipulare apposita Convenzione con la Provincia di Torino. Si invitano le aziende interessate a scaricare dal sito web della Provincia www.provincia.torino.gov.it/lavoro l'apposito modulo."

I benefici (sia contributivi sia economici e le provvidenze) sono erogati nei limiti delle risorse assegnate alla Provincia dal Fondo Nazionale per i diritti al lavoro dei disabili e dal Fondo Regionale.

Per verificare le risorse assegnate fare riferimento alle indicazioni pubblicate sul sito web della Provincia di Torino www.provincia.torino.gov.it/sportello-lavoro/modulistica/disabili

L'INPS ha precisato che i benefici per le assunzioni dei disabili previste dall'art. 13 della legge n. 68/1999 sono cumulabili con le altre agevolazioni contributive purché non si ecceda il 100% dell'onere contributivo a carico del datore di lavoro.

LAVORATORI

Iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio previste dalla Legge 68/99.

DATORI DI LAVORO

- **Datori di lavoro privati.**
- **Cooperative e consorzi sociali.**
- **Organizzazioni di volontariato.**

Gli incentivi sono erogati anche per i datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di disabili.

CONTRATTO

Le aziende possono presentare richiesta di beneficio in caso di stipula dei seguenti contratti:

- **contratti a tempo indeterminato;**
- **contratti di apprendistato;**
- **contratti di inserimento(stipulati fino al 31/12/2012);**
- **contratti a tempo determinato per un minimo di 12 mesi;**
- **tirocini finalizzati all'assunzione.**

Si precisa che, in ogni caso, il beneficio viene erogato solo in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Fonti normative: Legge 68/1999 art. 13. D.M. 91/2000; Circolare INPS n. 203/2001; Messaggio INPS n. 151/2003; Legge 247/2007 art 1 comma 37; Circolare INPS 60/2009; Circolare INPS 131/2009; Nota Inail DC Rischi del 15/01/2013 reperibile sul sito www.inail.it – normativa ed atti ufficiali – istruzioni operative – anno 2013

INCENTIVO FONDO 2007

INPS e INAIL

Gli incentivi si applicano anche per gli anni successivi al 2007 per le assunzioni effettuate sulla base delle convenzioni stipulate al 31/12/2007.

Benefici contributivi:

1. Fiscalizzazione totale dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata massima di 8 anni per:

- disabile con invalidità superiore al 79% o I - III categoria T.U. D.P.R. 23.12.1978 n. 915 per pensioni di guerra;
- disabile psichico e intellettivo (con invalidità a partire dal 46% fino al 100%).

2. Fiscalizzazione al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata massima di 5 anni per:

- disabile con invalidità tra il 67% e il 79% oppure IV-VI categoria T.U. D.P.R. 23.12.1978 n. 915 per pensioni di guerra.

Le riduzioni si applicano sui contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione della quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti.

MODALITÀ OPERATIVE

I benefici contributivi spettano solo a seguito di accoglimento della richiesta da parte della Provincia. Tra la Regione Piemonte e l'Inps, è stato stipulato un protocollo di intesa per fruire dell'agevolazione, concessa dalla Provincia, mediante conguaglio con i contributi previdenziali dovuti per i dipendenti. Le modalità operative e la misura del beneficio vengono comunicate alle aziende direttamente dall'Inps competente.

Benefici economici:

- rimborso delle spese sostenute per ogni disabile con invalidità superiore al 50% (la legge 68/99 parla di rimborso forfettario, le Delibere della Giunta Regionale relative alla gestione del fondo regionale indica il rimborso fino all'80%) per:
 - trasformazione del posto di lavoro;
 - uso di tecnologie del telelavoro;
 - eliminazione barriere architettoniche.

40

MODALITÀ OPERATIVE

Per qualsiasi tipologia contrattuale il datore di lavoro deve stipulare convenzione ex art. 11 Legge 68/1999 con il Servizio Inse-
rimento Lavorativo Disabili della Provincia di Torino.

I benefici economici sono erogati a seguito di presentazione del preventivo dei lavori necessari e successiva fattura.

Altre provvidenza finanziate dal fondo regionale disabili. È previsto il rimborso di:

- somme eventualmente erogate a titolo di borsa lavoro in tirocinio fino ad un max di 450 Euro mensili per max 6 mesi;
- spese assicurative INAIL e Responsabilità Civile sostenute durante il tirocinio;
- eventuali spese per la formazione specifica;
- 30 ore forfettarie a titolo di mancata produttività del tutor aziendale.

MODALITÀ OPERATIVE

La richiesta per le provvidenze sopra indicate avviene contestualmente alla domanda per gli altri benefici.

INCENTIVO DAL 1 GENNAIO 2008

INPS e INAIL

L'art. 1, c. 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo Welfare) ha apportato rilevanti modifiche all'art. 13 legge 68 del 1999 – che reca disposizioni in materia di incentivi per l'assunzione erogate dal Fondo Disabili. Non si fa più riferimento alla fiscalizzazione degli oneri previdenziali ed assistenziali, ma esclusivamente ad un contributo all'assunzione erogato direttamente dalle Regioni. Il contributo sarà fissato in misura percentuale al costo salariale e sarà variabile in funzione del grado di riduzione della capacità lavorativa del soggetto disabile.

Il beneficio della fiscalizzazione del premio nelle misure del 50% e del 100%, sia in regolazione che in rata, è consentito ai soli datori di lavoro che entro il 31 dicembre 2007 avevano stipulato con gli uffici competenti, una convenzione per l'inserimento lavorativo dei disabili.